

stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione del rapporto di lavoro relativo agli stessi.”

#### **Relazione**

La norma è finalizzata a confermare l'applicazione, fino alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti legislativi per gli addetti alla comunicazione istituzionale.

### **28. Utilizzo graduatorie concorsi**

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art.18 bis (utilizzo graduatorie concorsi)

“L'articolo 1 comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato”

#### **Relazione**

L'emendamento è finalizzato a semplificare le procedure per la sostituzione del personale cessato anche per effetto delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche (articolo 14 del DL 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

#### **In subordine**

All'articolo 1 comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole “sono utilizzate” sono aggiunte le seguenti” a partire dal 1° gennaio 2022”

#### **Relazione**

L'emendamento è finalizzato a semplificare le procedure per la sostituzione del personale cessato per effetto delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata “quota 100” (articolo 14 del DL 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

### **29. Modifiche all'articolo 7 Fondo AACC (intesa in CSR)**

Al quarto periodo del comma 4, dell'articolo 7, sono soppresse le parole “*con gli enti territoriali interessati ovvero*”

#### **Relazione**

Si ritiene che la Conferenza Stato – Regioni sia l'unica sede deputata all'Intesa anche a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n.74/2018. Inoltre, nell'Intesa Stato -Regioni del 15/10/2018 n.118 era stato concordato che gli interventi sul Fondo per gli investimenti infrastrutturali



*Handwritten signature*

per il Paese (art.1, comma 140, L.232/2016) nel caso rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome fossero sottoposti a intesa attraverso il sistema delle Conferenze. Il fondo dell'articolo 7, seppur di nuova istituzione, è del tutto analogo (anche nel funzionamento) a quello della L.232/2016.

### 30. Modifiche all'articolo 8 – investimenti enti territoriali

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12 le parole “Conferenza Stato -Città e autonomie locali” sono sostituite con “Conferenza Unificata”;
- b) al comma 13 le parole “dei comuni” sono sostituite con “delle regioni che a loro volta individuano le priorità e ripartiscono le risorse fra i comuni del proprio territorio”;
- c) il comma 15 è sostituito dal seguente. “15. Ai fini dell’attuazione dei commi 13 e 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.”
- d) al comma 16 dopo le parole “ai comuni” sono inserite “ed alle Regioni a statuto ordinario”; dopo le parole “comunale” inserire “e regionale”; al termine del comma è inserito il seguente periodo “I contributi sono assegnati per almeno il 30% alle Regioni a statuto ordinario.”;
- e) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: “16 bis. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ripartite secondo la percentuale di riparto prevista dalla Tabella 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e possono essere modificate a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”
- f) al comma 28 le parole “Conferenza Stato -Città e autonomie locali” sono sostituite con “Conferenza Unificata”;
- g) al comma 29 dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti “nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”; le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite con “28 febbraio 2020”;
- h) al comma 31, al termine aggiungere “e alla effettiva capacità di spesa degli enti locali e delle regioni”.

#### Relazione

Gli emendamenti ai commi 12 e 28 sono conseguenti al fatto che la programmazione nelle materie riguardanti “la rigenerazione urbana” e “la sicurezza e manutenzione straordinaria di strade” e “l’efficientamento energetico delle scuole” è effettuata dalle Regioni, senza considerare che le stesse spesso finanziano progetti inerenti tali materie. Si ritiene che la necessaria Intesa sia da esprimere in Conferenza Unificata.

Per quanto riguarda i commi 13 e 15 l’assegnazione dei contributi viene modificata a favore delle regioni che svolgono un ruolo di programmazione nelle materie citate, inoltre le funzioni di edilizia pubblica sono svolte anche dalle ALER e non solo dai comuni. Le regioni si fanno carico,



*KDP*

secondo le priorità territoriali di assegnare le risorse ai comuni e il comma 15 prevede una snella e veloce assegnazione delle risorse.

Per quanto riguarda le spese di progettazione (modifiche al comma 16 e successivi) si ritiene che anche le Regioni possano usufruire di tali fondi al pari degli enti locali. Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto si assegnano alle regioni una percentuale dei fondi già previsti che è ripartita secondo la percentuale di riparto prevista per gli investimenti del Comma 134 della legge 145/2018.

Per quanto riguarda il comma 29, si adegua il testo alle modifiche già previste dall'art.49 del DL 124/2019, inoltre si modifica la data entro cui effettuare eventuali modifiche dell'assegnazione di risorse previste in tabella 1 in quanto le risorse possono essere inserite nel bilancio pluriennale già con l'assestamento al bilancio 2020 e successivamente con il bilancio di previsione 2021 da approvarsi entro dicembre 2020 secondo le regole del D.lgs 118/2011. Pertanto è necessaria che la programmazione delle risorse sia già definita per dare certezza ai bilanci e alla effettiva realizzazione degli investimenti.

Quanto alla integrazione del comma 31, si ritiene necessario che l'eventuale rimodulazione dei contributi debba essere coerente anche con l'effettiva capacità di spesa dei diversi comparti oltreché delle esigenze territoriali.



### 31. Modifiche all'articolo 9 (edilizia sanitaria)

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 è sostituito con il seguente: "Le risorse sono ripartite secondo la tabella A allegata."

Tabella A

	quota di accesso	importo
Piemonte	7,53%	150.615.061,51
Valle D'Aosta	0,21%	4.200.420,04
Lombardia	16,82%	336.433.643,36
P.A. Bolzano	0,00%	-
P.A. Trento	0,00%	-
Veneto	8,25%	165.016.501,65
F. Venezia Giulia	2,10%	42.004.200,42
Liguria	2,75%	55.005.500,55
E. Romagna	7,56%	151.215.121,51
Toscana	6,42%	128.412.841,28
Umbria	1,52%	30.403.040,30
Marche	2,62%	52.405.240,52
Lazio	9,84%	196.819.681,97
Abruzzo	2,24%	44.804.480,45
Molise	0,53%	10.601.060,11
Campania	9,47%	189.418.941,89
Puglia	6,76%	135.213.521,35
Basilicata	0,96%	19.201.920,19
Calabria	3,26%	65.206.520,65
Sicilia	8,36%	167.216.721,67
Sardegna	2,79%	55.805.580,56
TOTALE	100,00%	2.000.000.000,00

### Relazione

La modifica inserisce direttamente il riparto fra le regioni dell'incremento delle risorse al fine di una migliore programmazione degli interventi. La percentuale è determinata in base alla quota d'accesso al FSN come da tabella riportata.

### 32. Modifiche all'art.54 (abolizione quota costo prestazioni sanitarie)



Al comma 2, dell'articolo 54 è aggiunto il seguente periodo: *“Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge”*.

#### **Relazione**

L'emendamento mira a chiarire che l'incremento del Fabbisogno Sanitario Nazionale dovuto alla copertura dell'abolizione delle entrate da “superticket” deve essere ripartito fra le regioni in base alle stime delle effettive minori entrate di ciascuna sulla base dei dati rilevati dai flussi delle TS. Il riparto sulla base della quota di accesso non sarebbe appropriato in quanto alcune regioni hanno adottato misure alternative per evitare l'incremento del ticket sulle prestazioni sanitarie ai propri cittadini.

### **33. Modifiche all'articolo 55 (apparecchiature MMG)**

Al comma 1, dell'articolo 55 le parole *“sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati”* sono sostituite dalle seguenti *“dal seguente: “in base alla quota di accesso del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente”*.

#### **Relazione**

L'emendamento precisa che per il riparto di tali risorse, quota parte del Fondo per l'edilizia sanitaria rifinanziato dalla legge di bilancio dello scorso anno, si utilizza lo stesso criterio con cui sono state ripartite le risorse dell'art.20 L. 67/1988 secondo l'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 1° dicembre 2018.

### **34. Modifiche all'articolo 34 (rafforzamento investimenti Mezzogiorno)**

Al comma 3, dell'articolo 34 le parole *“Conferenza Stato -Città e autonomie locali”* sono sostituite con *“Conferenza Unificata”*.

#### **Relazione**

Si ritiene che la necessaria la salvaguardia del ruolo di programmazione delle regioni in tema di investimenti finanziati dal Fondo Sviluppo e coesione. Pertanto è necessario che i provvedimenti siano sanciti in Conferenza Unificata.

### **35. Modifica all'articolo 40 (fondo disabilità e non autosufficienza)**

Al comma 1, dell'articolo 40, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministero dell'Economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono ripartiti i fondi fra le Regioni e sono definiti gli interventi attuativi.”*



## Relazione

Si velocizza la definizione degli interventi attraverso apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso decreto ripartisce le somme fra le regioni che attuano le politiche sociali che conoscono i bisogni del proprio territorio attraverso la programmazione di altre finanziamenti stab.

### 36. Modifica all'art. 96 del DDL 1586 – riforma riscossione degli enti locali e delle regioni

1. All'art. 96 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così modificata: (Riforma della riscossione degli Enti locali e delle Regioni)
- b) al comma 1, dopo le parole "26 febbraio 199, n. 46," sono aggiunte le seguenti "alle regioni"
- c) al comma 8,
  - i. le parole "degli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "gli enti di cui al comma 1"
  - ii. alla lettera a), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "l'accesso telematico è effettuato senza oneri per la consultazione dei relativi dati".
- d) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "In assenza, sono aggiunte le seguenti: "di apposita normativa regionale o"
- e) al comma 20, lettera b), secondo periodo, dopo le parole "riferimento alla riscossione" sono aggiunte le seguenti "delle regioni e degli"
- f) ai commi 22 e 23 le parole "Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali" sono sostituite con le seguenti: "Conferenza Unificata"

## RELAZIONE

L'art. 96 del DDL 1586 prevede per comuni e province una nuova procedura di riscossione che in sintesi: concentra la riscossione nell'avviso di accertamento, prevede il superamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento e l'attribuzione allo stesso avviso di accertamento della funzione di titolo esecutivo.

I vantaggi di tempi "standard":

- 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento per il pagamento e/o l'eventuale presentazione del ricorso;
- 30 giorni per l'affidamento della riscossione delle somme accertate agli agenti/concessionari della riscossione;
- 180 giorni di sospensione ex lege dell'esecuzione forzata, tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo, ipoteca)



Di conseguenza, tra la notifica dell'avviso di accertamento e l'inizio della procedura di esecuzione forzata intercorre un arco temporale complessivo massimo di 270 giorni.

Tale riforma si pone, quindi, l'obiettivo dichiarato di semplificare e velocizzare la riscossione dei soli Enti Locali, e tralascia le regioni.

Si ritiene opportuno proporre alcuni emendamenti all'art. 96 che includano anche le regioni per le seguenti motivazioni:

- **L'uniformità degli strumenti di riscossione - parità tra enti e tra contribuenti:** infatti il cittadino moroso, pur a fronte dello stesso debito, è tenuto a corrispondere, tra aggi, interessi e altre spese, importi anche molto diversi a seconda che l'ente impositore utilizzi l'accertamento e la cartella con l'aggio di AdER o lo strumento dell'ingiunzione con l'aggio dei vari concessionari
- **la corrispondenza tra il nuovo avviso di accertamento esecutivo e l'ingiunzione di pagamento:** l'ingiunzione è caratterizzata da una disciplina molto risalente, essendo dettata addirittura dal regio decreto 639/1910, e si auspicava già da tempo una revisione che recepisce le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Con la proposta di emendamento in esame viene, inoltre, prevista la possibilità che le Regioni disciplinino la rateizzazione dei debiti tributari con propria legge regionale, in assenza della quale si applicano le modalità e i limiti previsti dalla normativa statale.

Ora l'art. 96 del ddl n. 1586, tutt'altro che un testo unico sulla riscossione, sembra rivedere la normativa vigente, e l'esclusione delle regioni per quanto sopra procura disorganicità al testo stesso e disomogeneità tra enti e cittadini.

### 37. Titolarità regioni del FSC programmazione 2021 – 2027

All'articolo 33 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e la rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, nel rispetto delle tempistiche indicate nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione e concordate con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 destinate al territorio regionale fermo restando che l'erogazione delle risorse avverrà sulla base della legislazione vigente.”

#### Relazione

La proposta normativa propone per il ciclo di programmazione 2021-2027, che le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, abbiano la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.

Ampliamento progetti da inserire nel Piano Sviluppo e Coesione:



All'articolo 33, comma 1, lett. b), capoverso "7.", alla fine della lett. a) sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio".

## Relazione

L'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce le modalità di redazione ed approvazione del «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Più in dettaglio, al comma 7, la norma stabilisce che in sede di prima approvazione il Piano sviluppo e coesione può contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata che gli interventi che siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione anche dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei.

In particolare la prima condizione (progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata) risulta particolarmente critica in presenza di procedure che sono già state avviate dalle amministrazioni titolari delle risorse FSC, con aggiudicazioni tramite bandi pubblici, accordi di programma, atti degli organi deliberativi, o altre procedure formali che hanno previsto già la selezione di interventi e l'assegnazione dei finanziamenti a soggetti pubblici o privati.

In questi casi, pur in assenza di una progettazione esecutiva, si è venuta a formare una "obbligazione" nei confronti di un soggetto beneficiario, che permette l'attivazione di prime attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento (incarico al RUP, redazione di indagini e rilevazioni, affidamento della progettazione, ecc.).

L'emendamento proposto all'art.33 del disegno di legge di bilancio 2020 ha la funzione di "bilanciare" la priorità data agli "gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" con quelli che hanno anche procedimenti amministrativi in corso supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio.

### 38. Modifiche all'art.33 (intese con le amministrazioni interessate su risorse FSC)

Testo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2018, n. 58,	Testo emendato disegno di legge (S1586) sul bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022	Proposta emendamenti al disegno di legge (S1586)
1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti	1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti	1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui



MP

<p>programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, <i>d'intesa con le amministrazioni interessate</i>, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.</p>	<p>programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, <i>sentite le amministrazioni interessate</i>, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.</p>	<p>all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, <i>d'intesa con le amministrazioni interessate</i>, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.</p>
<p>2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza,</p>	<p>Comma non modificato</p>	<p>Comma non modificato</p>



*MP*

compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.		
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali: a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; b) approvano le relazioni di attuazione e finali; c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche sull'attuazione; e) esaminano i risultati delle valutazioni.	Comma non modificato	Comma non modificato
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 già istituiti integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.	Comma non modificato	Comma non modificato
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).	Comma non modificato	Comma non modificato
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.	Comma non modificato	Comma non modificato

<p>7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:</p> <p>a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.</p>	<p>7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:</p> <p>a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, <b>individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</b></p> <p>b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, <b>sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021».</b></p>	<p>7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:</p> <p>a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, <b>d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;</b></p>
<p>8. L'amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.</p>	<p>Comma non modificato</p>	<p>Comma non modificato</p>
<p>9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla</p>	<p>Comma non modificato</p>	<p>Comma non modificato</p>

<p>progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>		
<p>10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:</p> <p>a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;</p> <p>b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;</p> <p>c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.</p>	<p>10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lett. b);</p>	<p><u>Sostituito dal seguente:</u></p> <p>10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con le amministrazioni competenti, al fine di contribuire:</p> <p>a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;</p> <p>b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;</p> <p>c) al finanziamento della progettazione degli investimenti infrastrutturali.</p>
	<p>10-bis. Le risorse di cui al comma 10 del presente articolo possono finanziare:</p> <p>a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.</p> <p>b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.</p>	<p>Soppresso</p>



<p>11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.</p>	<p>Comma non modificato</p>	<p>Comma non modificato</p>
	<p>11-bis Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.</p>	<p>Comma non modificato</p>
<p>12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.</p>	<p>Comma non modificato</p>	<p>Comma non modificato</p>
<p>13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo</p>	<p>13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10-bis, lettera b) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo</p>	<p>13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della</p>

<p>e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>
<p>14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari Regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007- 2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.</p>	<p>14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud <i>e la coesione territoriale</i>, d'intesa con il Ministro per gli affari Regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007- 2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.</p>	<p>Comma non modificato</p>
<p>15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE: a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo; b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una</p>	<p>15. Il Ministro per il Sud <i>e la coesione territoriale</i> presenta al CIPE: a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;</p>	<p>Comma non modificato</p>



relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.	b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.	
		15-bis Per il ciclo di programmazione 2021-2027, le Amministrazioni regionali hanno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.

## Relazione

**Si ritiene rilevante proporre emendamenti al DDL S1586 che modifica in chiave riduttiva il coinvolgimento delle regioni nella gestione delle risorse, indebolendo fortemente il ruolo delle medesime.**

Le Regioni ritengono infatti necessario che sia ad esse riassegnato un ruolo attivo nel processo di riclassificazione degli attuali documenti programmatici del FSC nonché sostengono fortemente la scelta di far rimanere nelle loro assegnazioni le risorse ancora a disposizione.

Inoltre, le Regioni ritengono necessario proporre un richiamo per il ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione inteso a ricondurre in capo alle Regioni medesime la titolarità della programmazione e gestione delle risorse FSC destinate ai propri territori.

Infatti, alla luce dell'esperienza del ciclo di programmazione 2014-2020 (caratterizzato da una gestione fortemente centralizzata a livello nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione) le Regioni sostengono la scelta di una revisione - per il ciclo di programmazione 2021-2027 - dell'impostazione generale delle risorse FSC attraverso un processo che, a partire dalla definizione della strategia generale a livello centrale, dalla condivisione delle priorità attuative tra Regioni e Governo, nell'ottica di accelerazione della spesa, preveda l'attivazione e la gestione degli interventi individuati direttamente in capo alle Regioni così da velocizzarne la realizzazione.

### 39. Spese progettazione per le Regioni

All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 30 bis:

“30 bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del DL 30 aprile 2019, n.34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

## Relazione

Analogamente a quanto definito al comma 16 dell'art.8 del DDL Bilancio sono assegnate anche alle regioni risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi previsti dal comma 29. La norma non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto sono utilizzate in quota parte risorse già stanziare per il Fondo Sviluppo e Coesione.

#### 40. Direttori scientifici IRCCS (previdenza)

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Art.55 bis (In materia di previdenza dei Direttori scientifici degli IRCCS)

All'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. è inserito il comma 12 bis: “12 bis – Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per la durata dell'incarico.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Direttore scientifico è una figura fondamentale per la specifica missione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che consiste nello svolgere attività di ricerca su nuove tecnologie, metodiche, ecc. con l'intento di trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca in innovative applicazioni cliniche che garantiscano ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali, creando un ponte tra scienza e medicina, tra ricerca e cura. Si tratta di un ruolo di primaria importanza sia perché scoperte potenzialmente utili spesso non riescono a essere tradotte in opportunità cliniche per il paziente, sia perché, quando tale trasferimento avviene, i tempi sono spesso estremamente lunghi, a fronte dell'urgenza delle esigenze del cittadino.

E' compito del direttore scientifico predisporre le linee strategiche e programmatiche della ricerca, organizzare l'attività, con particolare attenzione agli aspetti traslazionali e all'innovazione, mediante collaborazioni in rete e lo sviluppo della ricerca clinica e pre-clinica, garantire e monitorare il suo svolgimento nel rispetto dei principi etici che ispirano gli Istituti. Il Direttore scientifico è il responsabile dell'indirizzo e della programmazione generale della ricerca che garantisce la promozione, la gestione, il monitoraggio e lo sviluppo delle attività di ricerca clinico-scientifica ed assicura un indirizzo generale dell'assistenza nel quadro delle finalità primarie della ricerca. Effettua il monitoraggio della produttività scientifica, della gestione dei budget di ricerca corrente e finalizzata, fornisce sostegno ai ricercatori per reperire finanziamenti pubblici e privati, sottopone al parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le iniziative di ricerca di particolare e generale interesse, svolge attività di interfaccia tra i ricercatori e i Comitati Etici per la valutazione degli studi, è responsabile dell'attività di formazione continua dell'Istituto. Cura, infine, i rapporti con gli organi istituzionali, compresi quelli con il Ministero della Salute, il MIUR, le Università, le Regioni, gli Istituti di ricerca italiani e stranieri, la Commissione Europea, il CNR.

Pertanto, il direttore scientifico fa parte della Direzione Strategica degli IRCCS, insieme al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, con i quali condivide la *mission* manageriale e gestionale.

Per il ruolo e la posizione ricoperta nelle strutture degli Istituti, l'articolo 11, comma 3 del d. lgs. 288/2003 tratta in maniera omogenea i suddetti incarichi disponendo che “*nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque*”.

A fronte di tale equiparazione giuridica operata dal citato d. lgs. 288/2003, il medesimo non ha, tuttavia, richiamato, per un'evidente dimenticanza del legislatore delegato, la disciplina prevista dall'articolo 3 bis commi 11 e 12 del D.lgs 502/92 e s.m.i., che nel disciplinare il collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti che assumono l'incarico di Direttore generale, amministrativo

e sanitario, dispone altresì che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'Unità sanitaria locale o all'Azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Nei fatti gli Istituti, ritenendo applicabile anche al Direttore scientifico la predetta previsione normativa, hanno versato all'INPS i suddetti contributi previdenziali secondo la previsione del succitato articolo 3 bis.

Solo recentemente l'INPS ha chiarito che la statuizione contenuta dal d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è a carattere speciale e quindi in mancanza di una specifica disposizione di raccordo, non risulta applicabile anche ai Direttori Scientifici.

Al fine di estendere tale previsione normativa anche ai Direttori scientifici, si propone il presente emendamento che, di fatto, chiarifica in modo inequivocabile l'estensione ai Direttori scientifici degli IRCCS pubblici delle disposizioni di legge in materia previdenziale relative ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL, equiparando le predette figure apicali.

Tale equiparazione dello stato giuridico delle 4 figure apicali si rende necessaria anche in una lettura sistematica della normativa vigente.

Infatti, già le disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 recante "*Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)*", e precisamente l'articolo 35 del medesimo, equiparava il Direttore scientifico, relativamente al trattamento economico, a quello dei dipendenti dell'Istituto con la qualifica sanitaria più elevata. Veniva previsto, infatti, che nel caso in cui il direttore scientifico fosse un estraneo all'IRCCS, quest'ultimo fruisse del trattamento dei dipendenti con la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta di indennità appositamente determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico.

Tale interpretazione di analogia tra Direttore Scientifico e le altre figure apicali continua anche nel Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante il "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*" e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 11, comma 3, nel disciplinare che "nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque" prevede per tutte le figure apicali degli Istituti un'identica disciplina di status giuridico.

Tale equiparazione viene, peraltro, successivamente sostenuta espressamente dal Consiglio di Stato nel parere del 12 ottobre 2005 che, infatti, ancor prima dell'introduzione normativa di cui al citato comma 818 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riteneva applicabile l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS proprio in analogia con le altre cariche apicali degli IRCCS.

Ed, infine, anche il predetto comma 818 dell'art. 1 della legge 296/2006, nel sancire la natura esclusiva di tutti gli incarichi direttivi apicali degli IRCCS pubblici, cita espressamente anche la figura del Direttore scientifico, equiparandola, in tal modo, alle altre figure, per l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

Al riguardo, inoltre, occorre rilevare che il d. lgs. n. 288/2003, *lex specialis* recante la disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur non recando una specifica disciplina sui titolari della direzione scientifica, richiama in più disposizioni, per tutto quanto non espressamente previsto, le statuizioni del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. (si veda art. 11 del d. lgs. n. 288 in materia di personale degli IRCCS).



AP

Stante quanto precede, la necessità e l'urgenza dell'inserimento di tale emendamento discende dalla circostanza che, per effetto della predetta interpretazione da parte dell'INPS, coloro che ricoprono l'incarico di Direttore scientifico, avendo maturato una posizione previdenziale a cavallo tra il sistema contributivo e quello retributivo, verrebbero penalizzati di decine di migliaia di euro l'anno.

Pertanto, l'ulteriore protrarsi di tale situazione potrebbe disincentivare i soggetti in possesso dei requisiti di elevata professionalità richiesti dal D.P.R. n. 42/2007 dal partecipare alle relative selezioni per l'incarico di Direttore scientifico, privando in tal modo i suddetti Istituti del loro qualificato apporto.

Negli ultimi anni, infatti, si sta già assistendo a una partecipazione via via sempre più ridotta ai bandi per la selezione dei Direttori Scientifici tanto che il più delle volte non è stato possibile presentare al Ministro, per la scelta del candidato cui attribuire l'incarico, una terna di idonei, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 42/2007 recante il "Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS", considerata la presenza di solo una o due candidature ai rispettivi bandi di selezione.

#### **RELAZIONE FINANZIARIA**

La modifica proposta mira a mantenere il trattamento previdenziale proprio del dipendente che assume l'incarico di Direttore scientifico.

Come tale non comporta ulteriori oneri gravanti sul bilancio dello Stato, considerato che i contributi previdenziali risultano essere stati regolarmente versati nella loro interezza.

#### **41. Proroga termini e modifiche al DL 109/2018 "Decreto Genova"**

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

*Articolo 32 bis (Proroga termini e modifiche al DL 109/2018)*

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza conseguenti agli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo del di un tratto del viadotto Polcevera - noto come ponte Morandi - e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione della medesima emergenza, il termine di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.
2. Al DL 28 settembre 2018, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. Al comma 1, le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020".
    2. Al comma 2 dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020".
    3. Al primo periodo del comma 3 bis le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e di euro XXX per l'anno 2020".

4. Al comma 4 dopo le parole:” per l’anno 2019” sono inserite le seguenti: ”e XXX per l’anno 2020 ”.

b) Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Articolo 2bis (Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)

1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all’interno dell’area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell’evento.”.

c) Dopo il comma 1 dell’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“1bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all’interno della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all’interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all’ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all’interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all’ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.”.

d) Dopo il comma 2 dell’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“2bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l’indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall’articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l’incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l’emergenza nei limiti di cui al comma 2.



Handwritten signature or initials.

2ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4 ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.”.

- e) Al comma 1 dell'articolo 4 ter la parola: “dodici” è sostituita dalla parola: “ventiquattro”.
- f) Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: ”e 23.000.000 di euro per il 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 23.000.000 di euro per il 2019 e 11.500.000 di euro per il primo semestre 2020”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 lett. a) per un fabbisogno di 10.000.000 di euro, lett.c) per un fabbisogno di circa 9.000.000 di euro per le misure di cui ai nuovi commi 1bis e 1ter e alla lett. f) per un fabbisogno di 11.500.000 di euro, si provvede a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziare e non utilizzate di cui all'art. 8 del DL 109/2018.

## Relazione

### Comma 1.

Il presente emendamento intende introdurre un nuovo articolo che, considerata l'assoluta eccezionalità dell'avvenimento occorso il 14 agosto 2018 nella città di Genova con il crollo del viadotto Polcevera, ed atteso il permanere dell'emergenza con conseguente necessità di garantire una gestione razionale e senza soluzione di continuità degli interventi di cui all'Ordinanza CDPC 539/2018 ed al d.l. 109/2018, disponga - in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 d.lgs. 1/2018 - la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, già prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019.

### Comma 2 lett.a).

Il presente emendamento intende apportare modificazioni all'art. 2 d.l. 109/2018 che ha previsto la possibilità, in riferimento agli anni 2018 e 2019, per Regione Liguria (ed enti del settore regionale allargato ad eccezione del comparto sanitario), Città metropolitana di Genova, Comune di Genova (nonché le società controllate da tali enti locali oltre alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova) e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di disporre assunzioni di personale a supporto delle attività connesse all'emergenza anche in deroga rispetto ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, attesa la perdurante necessità di un fattivo supporto per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell'emergenza, del sostegno alle attività economiche ed alla realtà locale colpita dal crollo del viadotto Polcevera, si richiede il mantenimento per l'esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere ed il prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale imposti dalla normativa vigente già attuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019.

### Comma 2 lett.b).

Il presente emendamento propone l'inserimento all'interno del d.l. 109/2018 del nuovo articolo 2bis finalizzato a fornire tutela ai lavoratori dipendenti, artigiani o commercianti addetti ad attività economiche ubicate, anche parzialmente, nell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 che, quale conseguenza immediata e diretta del crollo del viadotto Polcevera, abbiano perso il proprio impiego o abbiano dovuto chiudere la propria attività autonoma.

A loro garanzia si prevede la possibilità di una loro assunzione, anche con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da parte delle aziende a totale o parziale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Genova, secondo i rispettivi fabbisogni di personale.

Comma 2 lett.c).

Il presente emendamento propone di introdurre all'articolo 4 del d.l. 109/2018, i commi 1bis ed 1ter al fine di estendere forfettariamente, per le imprese ed i liberi professionisti già ammessi alla fruizione delle somme previste al comma 1 del medesimo articolo, il periodo considerato per il decremento di fatturato subito, rispettivamente dal 30/9/2018 al 31/12/2018 per le attività ubicate all'interno della c.d. "zona rossa/arancione" (nuovo comma 1bis) e dal 30/9/2018 al 15/11/2018 per le attività ubicate nella c.d. "zona verde" (nuovo comma 1 ter), fermo restando in ogni caso il limite massimo già previsto di €. 200.000,00.

Comma 2 lett.d)

L'emendamento introduce altresì i commi 2bis e 2ter al medesimo articolo 4 d.l. 109/2018.

Mediante il comma 2bis si prevede la possibilità di riconoscere, a favore di imprese e liberi professionisti aventi sede operativa nell'area delimitata dalle ordinanze individuate dal comma 1 dell'art. 4, una somma, nel limite massimo di €. 15.000,00, a copertura dei maggiori costi sostenuti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 13 agosto 2019. Di tali costi dovrà essere data idonea dimostrazione da parte dei richiedenti mediante perizia asseverata da presentare all'atto della domanda che attesti l'incidenza degli stessi sul fatturato raffrontandolo con quello conseguito nel periodo 14 agosto 2017 - 13 agosto 2018. I criteri di erogazione saranno determinati con provvedimento del Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale per l'emergenza nei limiti già fissati dal comma 2 dell'art. 4. In ogni caso si prevede la non cumulabilità di tali somme con quelle già previste dall'art. 4ter (per la sospensione dell'attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera) e dall'introducendo comma 2ter dell'art. 4.

Il nuovo comma 2ter introduce anche per i titolari di società a responsabilità limitata unipersonali l'indennità una tantum di €. 15.000,00 in caso di sospensione temporanea dell'attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera già previsto dall'art. 4ter, comma 2, d.l. 109/2018 a favore delle categorie dei lavoratori autonomi, **dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale nonché dei lavoratori autonomi.**

**Comma 2 lett.e)**

La presente disposizione intende prolungare da dodici a ventiquattro mensilità l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori del settore privato di cui all'art 4ter d.l. 109/2018.

Comma 2 lett.f)

Il presente emendamento intende modificare l'art. 5 d.l. 109/2018 allo scopo di dotare Regione Liguria di fondi straordinari per il trasporto pubblico locale anche per l'esercizio 2020 onde fare fronte all'impatto del crollo del Ponte Morandi sul sistema di trasporto e sui riflessi negativi sulla viabilità dell'area metropolitana di Genova e dell'intera Regione. A tale scopo si prevede l'erogazione a favore di Regione Liguria, per il primo semestre dell'esercizio 2020, di risorse ulteriori nella misura di €. 11.500.000 da destinare al finanziamento di servizi di trasporto pubblico aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento.

#### COPERTURA FINANZIARIA

Le coperture finanziarie per le ulteriori misure introdotte con il comma 2 lett.a) per un fabbisogno di circa 10.000.000 di euro, lett.c) per un fabbisogno di circa 9.000.000 di euro per le misure di cui ai nuovi commi 1bi e 1ter e lett.f) per un fabbisogno di 11.500.000 di euro sono individuate a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziati ai sensi del d.l. 109/2018 e non utilizzate, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 8 quantificabili in circa 53.000.000 di euro, come da report del MISE di luglio 2019 relativo alle agevolazioni concesse per fare fronte all'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'art. 2 avente ad oggetto la prosecuzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.l. 109/2018 si comunica che è nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato un importo di circa 3.000.000,00 di euro relativi all'anno 2018, comunque non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del personale (10.000.000,00 di euro).

Per ciò che attiene all'art. 5 sono sufficienti i fondi attualmente già a disposizione in base al disposto dell'art. 4ter d.l. 109/2018.



AP

## **42. TPL Piemonte**

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espessa rinuncia da parte della Regione Piemonte alle risorse di cui delibera CIPE n. 107/2017.

### **RELAZIONE**

Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale si rende necessario destinare alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

La copertura finanziaria è rinvenuta nell'ambito delle dotazioni complessive non ancora ripartite del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, tramite prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

A garanzia dell'invarianza finanziaria della misura proposta a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 del suddetto Fondo per lo sviluppo e la coesione, si prevede che l'efficacia della disposizione proposta sia legata ad apposita ed espessa rinuncia da parte della Regione Piemonte alle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 107/2017, pari a 60 milioni di Euro.

## **43. Finanziamento dei giochi XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.**

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciuti alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2020, si fa fronte mediante pari riduzione del programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

## RELAZIONE

L' art. 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari a 29 milioni di Euro delle disponibilità dell' Agenzia per la realizzazione dei giochi olimpici «Torino 2006».

Con tale disposizione di legge s' intende ritrasferire alla Regione Piemonte una somma di pari importo destinata alla candidatura delle XXXII Universiadi invernali del 2025 e dei Giochi mondiali Invernali Special Olympics 2025.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma sopra proposta, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2019, è rinvenuta sulle disponibilità del programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

### 44. Modifica all'art.83 del decreto legislativo 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Alla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del decreto legislativo 159/2011, dopo le parole: " gli atti", sono inserite le seguenti: " incluse le erogazioni di contributi o somme ad altro titolo da parte della pubblica amministrazione".

## Emendamenti in materia di Turismo

### 45. Sostegno imprese settore

#### Proposta

Per perseguire finalità di sostegno del settore del turismo, volano di sviluppo dell'economia del Paese, si auspica che siano adeguatamente implementate tematiche afferenti il mondo del turismo, a cominciare dalle linee di intervento previste dal Piano Strategico del Turismo di **sostegno alle imprese di settore**, verificando anche la disponibilità di nuovi fondi per rilanciare un metodo ed iniziative, quelle dei **progetti di eccellenza**, che hanno dato buoni risultati.

#### Emendamento

*“Per il sostegno del settore turistico e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con regolamento da emanare d'intesa permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'attuazione del presente comma con decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.”*

### 46. Sicurezza impianti a fune e innevamento



## **Proposta**

La Legge 11 maggio 1999 n. 140, poi modificata ed integrata dalla Legge n. 166/2002, prevede un programma di finanziamento riservato alle Regioni a Statuto Ordinario a favore di interventi per l'innovazione tecnologica e l'aumento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

Il D.M. n. 203 del 1° dicembre del 2015 "*Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone*", in attuazione della Legge 11 novembre 2014 n. 164, ha di fatto abolito il concetto di "*scadenza di vita tecnica*" per gli impianti a fune di recente generazione e regola gli interventi da realizzarsi allo scadere di detto termine definendo un programma cadenzato di interventi di revisione e ammodernamento.

I costi per la realizzazione degli impianti di risalita sono sempre più elevati e la remunerazione del capitale investito sempre estremamente difficile a causa degli altrettanto alti costi di gestione dei medesimi impianti.

L'adeguamento tecnologico degli impianti è richiesto da precisi obblighi normativi ma anche dal mercato che non consente di prorogare (se non a prezzo di una perdita di clienti/utenti), gli interventi di adeguamento, ammodernamento, miglioramento e sviluppo delle stazioni sciistiche.

Tali investimenti per gli impianti a fune, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

## **Emendamento**

**"Art. ...**

*Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."*

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

## **47. Adeguamento impianti innevamento**

### **Proposta**

La Legge 24 dicembre 2003, n. 363, all'art.7, commi 5 e 6, prevede la concessione di finanziamenti alle Regioni per il sostegno all'economia turistica degli sport della neve a favore di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmato.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una sensibile diminuzione delle precipitazioni nevose soprattutto ad inizio stagione, con una traslazione temporale ed un progressivo declino dell'attività sciistica. Le stazioni sciistiche devono pensare, non solo alla gestione della propria attività, ma anche all'installazione

e alla gestione degli impianti di innevamento programmato. I costi di realizzazione di queste infrastrutture hanno seguito di pari passo la curva di crescita della tecnologia raggiungendo valori importanti.

Tali investimenti per gli impianti di innevamento, sono, per le singole aziende del comparto, difficilmente sostenibili soprattutto dovendo mantenere adeguati livelli di concorrenzialità su un mercato sempre più agguerrito (ad esempio il prezzo giornaliero dello skipass deve rimanere a livelli accessibili).

Alla luce di quanto appare necessario rifinanziare la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 a favore delle imprese del settore per miglioramenti tecnologici, sostituzione e implementazione degli impianti di innevamento programmato.

#### **Emendamento**

*“Art...*

*Al fine di garantire la sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmato situati nelle Regione e le Province Autonome, il fondo di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è rifinanziato per una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.”*

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

#### **48. Proroga Tax Credit riqualificazione delle strutture ricettive**

##### **Proposta**

L'agevolazione si è dimostrata un valido incentivo per lo sviluppo dell'offerta ricettiva italiana, andando a migliorarne la qualità alberghiera nel settore. Basti pensare che nel periodo di vigenza dell'agevolazione fiscale, l'ammontare del credito d'imposta richiesto è stato di circa 570 mln di Euro per un totale di 1,37 mld di Euro investiti dagli operatori per riqualificare e riposizionare la propria offerta ricettiva.

L'emendamento ripristina per il 2019, con effetto retroattivo, e per il 2020 il credito d'imposta introdotto con il DL 83/2014. L'agevolazione fiscale, prevista inizialmente per il triennio 2014-2016 è stata successivamente prorogata dalla Legge n. 232/2016 per il biennio successivo (2017 -2018). Appare necessario ricorrere nuovamente ad uno strumento che ha dato buona prova di sé.

#### **Emendamento**

Al Titolo V rubricato “*Misure per la crescita*”, inserire il seguente articolo:

*“Art. .... (Proroga Tax Credit riqualificazione delle strutture ricettive)*

*1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.*

*2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di ... milioni di Euro nell'anno 2019, di ... milioni di Euro nell'anno 2020 e di ... milioni di Euro nell'anno 2021.”*

